

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL
SOGGETTO RICHIEDENTE L'ASSEGNO DI MATERNITÀ, IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PREVISTO
DALLA L. 431/98 ART. 11 E IL BONUS PER DISAGIO FISICO.**

L'anno duemila ventiquattro, il giorno _____ del mese di _____

Tra

Il Comune di Sarcedo, con sede in Via Roma, n. 17, 36030 - Sarcedo (VI) C.F. 00266420249 a firma della Responsabile dell'Area Amministrativa – _____, la quale interviene nel presente atto per nome e per conto del Comune di Sarcedo, in virtù del Decreto Sindacale n. 8 del 25.07.2024.

E

Il CAAF/La Società _____ con sede in _____, Via _____ C.F. e partita Iva _____, rappresentato da _____,

PREMESSO

- Che l'art. 25 della L. 328 del 8/11/2000 prevede che per l'accesso ai servizi relativi a prestazioni sociali agevolate la verifica economica del richiedente debba essere effettuata secondo le disposizioni previste dal D.P.C.M. N. 159 del 5/12/2013.
- Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE minori/corrente o, in sua mancanza e come previsto dall'art. 11 comma 9 del D.P.C.M. 159/2013, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica e prevedere una domanda cartacea (che blocca il termine) in attesa del rilascio dell'attestazione ISEE che permette l'elaborazione delle domande. Il Comune deve trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, oppure può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio (si veda art.6);
- Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE minori, possa affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con il CAAF _____ Srl per affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D.P.C.M. N. 159 del 5/12/2013, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni sostitutive uniche all'Istituto, e in un momento successivo la consegna all'utente dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente, solo se il CAF/la Società ha acquisito specifico mandato da parte del cittadino;
- Che il CAAF _____, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. _____;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF;

VISTO

- Che l'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. N.159 del 5/12/2013, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

- Che ai sensi del DPCM n. 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.P.C.M. N. 159 del 5/12/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'INPS;
- che l'Amministrazione Comunale intende avvalersi, anche per il triennio 2025/2027, della collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale per garantire ai cittadini la dovuta assistenza per la fruizione di prestazioni sociali agevolate;
- la determinazione n. _____ del _____ relativa all'approvazione di tutti gli atti necessari per la stipula della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - SERVIZI OFFERTI DAL CAF/CAAF

IL CAAF/la Società Srl si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- A. sportello informativo sulla documentazione necessaria per l'assistenza e l'elaborazione della dsu;
- B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità;
- C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di contributo per il sostegno alla locazione previsto dalla L. 431/98 art. 11;
- D. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste relative al bonus disagio fisico.

In particolare, il CAAF /la Società Srl effettuerà:

➤ in relazione al punto A:

- l'accoglienza dei cittadini e la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- consegna al cittadino dell'attestazione isee non appena sarà resa disponibile dall'INPS, solo se il CAF ha acquisito specifico mandato;

➤ in relazione al punto B:

- 1) l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- 2) la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'ISEE minori/corrente o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS;
- 3) la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità;
- 4) la trasmissione delle domande e gli elenchi dei beneficiari in formato cartaceo e/o in formato digitale (excel) al Comune di Sarcedo;
- 5) la trasmissione telematica all'INPS, se il Comune intende avvalersi di questo servizio, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande per le quali il Comune ha concesso l'assegno;
- 6) verificare sulla piattaforma dell'Inps l'accettazione dell'istanza;
- 7) l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;

➤ in relazione al punto C:

- l'accoglienza dei richiedenti il contributo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'ISEE ordinario/corrente o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS;

- la compilazione e la stampa del modello di richiesta per accedere al contributo per il sostegno alla locazione previsto dalla L. 431/98 art.11. Nel caso in cui il cittadino abbia provveduto alla elaborazione della dsu ma fosse sprovvisto di attestazione ISEE, perché non ancora rilasciata dall'INPS, il Caf/la Società dovrà inserire il protocollo della ricevuta di presentazione della dsu così come previsto dall'art. 11 comma 9 del DPCM n. 159/2013. Nel momento in cui verrà acquisita l'attestazione il CAF/la Società dovrà completare la domanda inserendo i dati richiesti e rilevabili dall'attestazione ISEE;
- L'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;
- in relazione al punto D:
- supportare ed assistere i cittadini che richiedono la prestazione in parola per la compilazione della modulistica necessaria ad ottenere il beneficio;
- controllare la leggibilità, completezza e correttezza formale dei dati riportati nell'istanza, nonché acquisire la fotocopia del documento d'identità del richiedente la prestazione sociale agevolata, quale supporto indispensabile dell'autocertificazione;
- trasmettere sulla piattaforma SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it;
- conservare i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico, in formato elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ARTICOLO 2 - IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si fa carico di erogare ai CAF/CAAF convenzionati un contributo forfettario "pro utente" affinché i cittadini possano fruire gratuitamente del servizio di assistenza per accedere alle prestazioni sociali agevolate di cui alla presente convenzione:

Il Comune si impegna a:

- a) diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;
- b) informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF/CAAF disponibili ad effettuare il servizio.

ARTICOLO 3 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA PRIVACY

IL CAF/CAAF si impegna

- a) a mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato o documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù delle prestazioni offerte e riveste la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente e della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR) e del DLgs 196/2003 e s.m.i.;
- b) ad assumere le vesti di Responsabile del trattamento dati, provvedendo alla nomina degli incaricati e all'adozione delle misure di sicurezza in conformità al provvedimento di nomina.

ARTICOLO 4 – DATI IDENTIFICATIVI

Il CAF potrà operare nel territorio tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del D. M. 31 maggio 1999 n. 164 ed in particolare, per quanto concerne la presente convenzione, il CAAF/la Società Srl opererà (in proprio) o (tramite la seguente società di servizio: _____);

Il CAF farà pervenire al Comune l'elenco delle proprie sedi di cui all'art. 2, lett. b) presenti sul territorio comunale, con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico.

ARTICOLO 5 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI

Il CAF/CAAF si impegna:

- a) a stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;
- b) a manlevare il Comune di Sarcedo rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;
- c) a eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione a regola d'arte per tutta la durata della medesima.

A tal fine è responsabile della corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione firmata dal richiedente e i dati imputati nel sistema informatizzato.

ARTICOLO 6 – PATTI ECONOMICI

Tutte le attività previste all'art.1 della presente convenzione, sono effettuate senza alcuna spesa a carico del richiedente. Le attività di cui al punto **A**, Art. 1, sono svolte senza alcuna spesa a carico dell'Amministrazione comunale in quanto rientranti nella convenzione con INPS.

Il Comune s'impegna a versare direttamente al CAF/CAAF un contributo pro utente per ogni pratica lavorata e conclusa, come di seguito indicato:

- € 15,00 oltre IVA al 22% per ogni richiesta di agevolazione Assegni di maternità
- € 15,00 oltre IVA al 22% per ogni richiesta di contributo per il sostegno alla locazione previsto dalla L. 431/98 art. 11;
- € 5,00 oltre IVA al 22% per ogni richiesta di agevolazione Bonus disagio fisico.

Il prezzo rimane fisso ed invariabile per tutta la durata della convenzione.

Le istanze individuate dallo SGATE non rimborsabili non saranno riconosciute ai CAF per il relativo compenso. Le somme predette, seppur impegnate sul bilancio comunale, rientrano in una contabilizzazione più ampia effettuata dallo SGATE, in termini di pratiche valide effettivamente acquisite. Si evidenzia che le somme saranno erogate in favore dei CAF, successivamente alla disponibilità da parte dello SGATE del Rendiconto Economico relativo agli anni di competenza, che l'Ente provvederà a mettere a disposizione.

Il Comune, pertanto, provvederà a comunicare la rendicontazione entro 60 gg. dalla sua acquisizione dal portale SGATE.

La fatturazione, che avverrà elettronicamente, sarà effettuata, con cadenza annuale, nell'anno successivo a quello di presentazione delle domande da parte degli utenti.

Il pagamento sarà effettuato dal Comune entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, previa acquisizione d'ufficio, presso lo sportello Unico Previdenziale, della posizione di regolarità con i versamenti previdenziali e assicurativi (DURC).

Il CAF/CAAF assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/8/2010 n.136 e s.m.i..

Qualora da verifiche effettuate dovesse risultare che il cittadino richiedente abbia presentato una identica istanza di accesso alle prestazioni sociali agevolate a diversi Centri di Assistenza Fiscale convenzionati, il Comune riconoscerà valida la pratica e quindi il compenso al CAF/CAAF che per primo ha eseguito la raccolta di dichiarazione e certificazione.

ARTICOLO 7 - SPESE A CARICO DEI CAF

Tutte le spese inerenti la presente convenzione saranno a carico del CAF.

Trattandosi di scrittura privata, le parti convengono di sottoporre la presente convenzione a regolare registrazione soltanto in caso d'uso. Contestualmente all'invio a mezzo e-mail certificata della presente convenzione sottoscritta con firma digitale, è d'obbligo allegare il versamento effettuato dell'imposta di bollo (bollo virtuale) a mezzo modello F/23 (codice 456/T "Imposta di bollo").

ARTICOLO 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di tre anni, salvo formale disdetta di una delle parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento tre mesi prima dalla cessazione del rapporto. Il rinnovo potrà avvenire previa adozione di apposito atto da parte del Comune.

Al fine della gestione delle domande per la fruizione di altri servizi a tariffa agevolata, riduzione di tasse o ticket, forniti o gestiti dal Comune e non contemplati nell'art.1 della presente convenzione, le parti si riservano di attivare momenti di confronto per l'adeguamento o per formulare nuova convenzione.

ARTICOLO 9 - CONTROLLI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la convenzione qualora le modalità operative dei CAF si concretino in gravi e persistenti inadempimenti, tali da compromettere la regolare e corretta gestione delle funzioni affidate.

In particolare, il Comune può risolvere la convenzione in caso di mancata osservanza delle disposizioni in essa prescritte e dopo la trasmissione ai CAF delle motivate contestazioni scritte, cui gli stessi non abbiano addotto motivate giustificazioni entro i 15 giorni, nei seguenti casi:

- mancato svolgimento dell'attività nelle sedi operative dichiarate al Comune;
- sopravvenuta impossibilità nello svolgimento delle funzioni richieste dalla presente convenzione, a seguito di manifesti e reiterati episodi di inadempienze ed irregolarità, tali da compromettere l'esercizio del diritto alle prestazioni;
- mancato controllo preventivo sul possesso dei requisiti di accesso ai benefici da parte del richiedente;
- non aver svolto le attività previste nella presente convenzione in modo gratuito o aver compiuto discriminazioni all'accesso nei confronti dei cittadini non associati.

In caso di inadempimenti di minore entità, il Comune provvederà all'immediata contestazione scritta delle incongruenze rilevate, invitando i CAF/CAAF a formulare entro 15 giorni le proprie controdeduzioni e ad adottare i provvedimenti atti a rimuovere le cause di tali inadempimenti.

Decorso tale termine senza che i CAF/CAAF abbiano presentato valide giustificazioni e/o adottato i suddetti provvedimenti, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale tra un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 1.200,00, fatta salva comunque la facoltà di risolvere il rapporto convenzionale nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell'espletamento del servizio.

Il presente provvedimento decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF sopra citato e l'INPS.

È prevista la risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto della presente convenzione, il CAF/CAAF il Foro competente sarà esclusivamente quello del Comune di Sarcedo. Eventuali controversie sono devolute alla competenza del giudice ordinario, con espressa esclusione del giudizio arbitrale.

ART. 11 CLAUSOLE PARTICOLARI

La presente convenzione non vincola l'Amministrazione ad un rapporto di esclusività con il CAF/CAAF, pertanto, il Comune si riserva la facoltà di stipulare contemporaneamente con altri CAF presenti sul territorio, convenzioni aventi per oggetto lo stesso servizio, agli stessi patti e condizioni. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale

Data ____/____/____

Per il Comune: _____

Per il CAF/CAAF: _____